

DELIBERAZIONE N. 11/23 DEL 27/01/2023

**OGGETTO: Novità normative in materia di riscossione dei crediti previdenziali contenute nella Legge 29 dicembre 2022, n. 197 – Disposizioni di cui all'art. 1, commi 231- 257 (cd "Definizione agevolata"): determinazioni conseguenti.**

L'anno 2023 il giorno 27 del mese di gennaio, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con avviso spedito via PEC il 20/01/2023 ed integrazione all'OdG del 26/01/2023. Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano i seguenti consiglieri:

1. BALDINI Luigi	Presidente	Presente
2. GALLO Elena	Vice Presidente	Presente
3. ROMANEL Irmanella	Consigliere	Presente
4. AGOSTI Marisa	Consigliere	Presente
5. DELLA RATTA Andrea	Consigliere	Presente

Per il Collegio dei Sindaci sono presenti il Presidente del Collegio dei Sindaci, dott. Massimo CARAMANTE, la dott.ssa Loredana DANCI, il dott. Giuseppe MARTINO, la dott.ssa Adriana CIAMPA ed il dott. Mario GUIDA.

Partecipa con funzioni consultive il Direttore Generale, dott. Francesco RABOTTI. Assiste, in qualità di Segretario, la dott.ssa Annalisa STRAMENGA

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- Visto il D.Lgs. 30 Giugno 1994, n. 509;
- Visto l'articolo 3, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 10 Febbraio 1996, n. 103;
- Visto l'articolo 10, comma 1, del vigente Statuto;
- Vista la legge 29 dicembre 2022, n.197;
- Visto l'articolo 1, comma 231, della legge 197/2022. In particolare, fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere e le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;
- Considerato che il debitore dovrà manifestare all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 231 rendendo, entro il 30 aprile 2023, apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; in tale dichiarazione il debitore dovrà scegliere, altresì, il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo di diciotto rate;
- Tenuto conto che entro il 30 giugno 2023, l'agente della riscossione comunicherà ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di definizione agevolata l'ammontare complessivo delle somme dovute, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Tale comunicazione sarà resa disponibile ai debitori anche nell'area riservata del sito internet dell'agente della riscossione;
- Visto che le disposizioni di cui ai commi da 231 a 252 si applicano ai debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, previe apposite delibere dei medesimi enti approvate ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994, pubblicate nei rispettivi siti internet istituzionali entro il 31 gennaio 2023 e comunicate entro la medesima data all'agente della riscossione mediante posta elettronica certificata;
- Tenuto conto della politica di bilancio adottata dall'Ente a partire dall'anno 2019 e proseguita dall'attuale Amministrazione;
- Sentito il Direttore Generale;
- Con voti: presenti: 5; favorevoli: 5 (unanimità);

COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE



**delibera**

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, di non applicare le disposizioni di cui all'art. 1, commi dal 231 al 257, della Legge n.197/2022, ai crediti contributivi conferiti all'Agenzia delle Entrate Riscossioni dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

Il Segretario  
Annalisa Stramenga

Il Presidente  
Luigi Baldini